



COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 2703 del 30 aprile 2020

ORDINANZA N. 25 DEL 30 APRILE 2020

Oggetto: Apertura cimitero in via straordinaria e regolamentazione

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Calabria, le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nelle regioni italiane tutte;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19;

Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

Vista la circolare del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 01 aprile 2020, "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" con la quale al punto G si dispone che i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, che detta le linee guida della FASE 2 del Coronavirus in vigore dal 4 maggio;

Richiamato il proprio precedente Avviso con il quale è stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che nel tempo trascorso dall'adozione del predetto atto le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personali, che inizialmente erano stati giudicati eccessivi e, quindi, poco rispettati, oggi sono diventati modi di agire generalizzati;

Preso atto inoltre, di quella che è la situazione epidemiologica nel Comune di Tarsia, per quanto concerne la diffusione del virus COVID-19, che allo stato attuale registra n. 0 casi positivi;

Rilevato che sono pervenute numerose richieste da cittadini in merito all'esigenza di recarsi in visita ai propri defunti presso il Cimitero comunale e che l'afflusso, anche prima della totale chiusura dello stesso, è sempre avvenuto in forma individuale e diradata, senza quindi particolari forme di sovraffollamento tali da mettere a repentaglio la salute dei cittadini e il rischio da contagio in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto;

Atteso che nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale è doveroso favorire il sentimento comune di vicinanza e rispetto nei confronti dei defunti, nonché la possibilità che i cittadini individualmente testimonino con le visite presso le tombe dei propri cari, sentimenti di affetto, vicinanza e rispetto;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, la riapertura del Cimitero comunale eccezionalmente nei giorni e secondo gli orari di seguito indicati, nel rispetto di tutte le norme e le indicazioni a carattere preventivo stabilite al fine del contenimento dell'epidemia da Covid-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

la riapertura in via eccezionale ed urgente del Cimitero comunale nei giorni di **giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio 2020** dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con le seguenti modalità:

- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti o, in mancanza, garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- accesso individuale e nel rispetto della distanza sociale di almeno 2 metri al suo interno;
- permanenza non superiore ai 30 minuti con divieto di stazionamenti ravvicinati di persone all'interno e all'esterno onde evitare qualsiasi opportunità di sovraffollamento;
- l'accesso al cimitero deve essere regolamentato dal custode in modo da consentire l'accesso a non più di 10 persone per volta;
- l'accesso al cimitero sarà consentito solo dall'ingresso centrale e l'uscita dovrà avvenire dagli ingressi laterali;
- l'accesso è consentito anche alla persona anziana ovvero non autosufficiente, accompagnata da una sola persona, parente/congiunto;

DISPONE

che gli obblighi sopra specificati entrino in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la cui validità avrà effetto fino a nuova disposizione;

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, con pagamento in misura ridotta determinato in euro 400,00;

DISPONE

che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni. Dà mandato alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Calabria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Cosenza;
- al Comando polizia locale;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari;
- all'Ufficio tecnico comunale.

Dalla residenza municipale, 30 aprile 2020

IL SINDACO

f.to Avv. Roberto Ameruso